



## PROVINCIA DI SALERNO

### *Decreto del Presidente della Provincia*

data 29 luglio 2020

N. **110** del registro generale

**Oggetto:** REGOLAMENTO PROVINCIALE DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 6 DEL 25.05.2020 - DISAPPLICAZIONE ART.2 COMMA 7

#### IL PRESIDENTE

*Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Pasquale Papa*

VISTA la proposta di decreto n. 34 del registro del Settore proponente redatta all'interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;

VISTA la deliberazione di Consiglio provinciale 25 maggio 2020, n.17, di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000;

VISTA la Legge n. 56/2014;

VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

#### DECRETA

- 1) di approvare la proposta di decreto n. 34 del registro del Settore proponente inserita nel presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) di incaricare il Dirigente del settore proponente dell'esecuzione del presente decreto.



**PROVINCIA DI SALERNO**  
***PROPOSTA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA***

**Data 24 luglio 2020**

**N. 34 del Registro Settore**

**SETTORE PROPONENTE:** Settore Personale e Finanze / Servizio Economico Fiscale

**OGGETTO:** REGOLAMENTO PROVINCIALE DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE  
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 6 DEL 25.05.2020 -  
DISAPPLICAZIONE ART.2 COMMA 7

**RELAZIONE TECNICA**

**Premesso che** il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 31 gennaio 2020, prevede al paragrafo 4 misura D10 (*Le misure di prevenzione del rischio – Misure in materia di tempistica*) al punto F che “i regolamenti provinciali non conformi siano adeguati entro il 31.12.2020;

**che** nell’ambito dei regolamenti di competenza del Settore Economico - Finanziario, con delibera di Consiglio n° 6 del 25 maggio 2020 è stato approvato il nuovo REGOLAMENTO SULL’IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO;

**che** le finalità del Regolamento sono quelle di dettagliare le esatte modalità attuative verso il cittadino contribuente e quindi richiede il continuo adeguamento alla normativa vigente, ponendo particolare attenzione anche agli aspetti sociali dell’obbligo dell’imposta nella valutazione delle agevolazioni/esenzioni ammissibili;

**che** il nuovo Regolamento è stato redatto sulla base di modelli simili adottati dalle altre Province italiane, anche sulla scorta delle indicazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) – Sezione Enti Locali e del tavolo tecnico UPI per la fiscalità locale;

**considerato che** le modifiche introdotte dal Decreto-legge del 10/10/2012 n. 174 convertito dalla legge 213/2012 all’art. 56 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 hanno previsto la “*destinazione del gettito dell’imposta alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo*”;

**che** tale principio è stato adottato anche nella formulazione dell’art. 2, comma 7 del nuovo Regolamento, con riferimento al *leasing*, prevedendo esplicitamente che “Nel caso di locazione finanziaria il soggetto passivo è il locatario del veicolo, l’oggetto dell’imposta è l’annotazione e la destinazione del gettito va alla Provincia ove ha sede legale o residenza il locatario. Qualora la

formalità di prima iscrizione o di trascrizione dell'acquisto del veicolo da parte della società di leasing sia contestuale all'annotazione del leasing a favore del locatario, l'imposta è dovuta solo su quest'ultima formalità".

**che**, tuttavia, in seguito a numerose interlocuzioni, la Direzione Provinciale dell'ACI – attuale gestore della riscossione dell'imposta - ha rappresentato che, nel caso di leasing, la disposizione di cui all'art. 56 comma 1 bis del D. Lgs. 446/1997:

1. può essere attuata in sede di immatricolazione di **veicoli nuovi**, laddove con unica formalità si provveda contestualmente alla prima iscrizione al PRA e alla annotazione del leasing finanziario a favore del locatario, con conseguente attribuzione dell'IPT alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo (locatario);
2. non può essere attuata in sede di trascrizioni di veicoli usati, laddove sulla base delle istruzioni fornite dal MEF (D.M. 18/05/1995) in applicazione del D.M. 01/09/1994, è prevista una doppia formalità - trascrizione della vendita alla società di leasing locale e annotazione del locatario - con conseguente attribuzione dell'IPT alla Provincia ove ha sede legale o residenza la società di leasing locante e non il soggetto locatario, in quanto l'annotazione al PRA non è assoggettata ad imposta e la fattispecie imponibile è la trascrizione della vendita;

**che** il MEF, intervenuto sull'argomento con propria nota del 31 ottobre 2012, n. prot. 23970/2012 in risposta ad un quesito posto alle Associazioni Leasing e autonoleggio, non ha chiarito tale discrasia in quanto nel sottolineare "che la provincia destinataria del gettito dell'imposta deve essere individuata in quella ove è situata la sede legale o la residenza del locatario" ha richiamato nella nota il dettato normativo dell'art. 91 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) che riguarda unicamente le immatricolazioni (quindi **veicoli nuovi**) di motoveicoli, autoveicoli e rimorchi locati con facoltà di acquisto;

**viste** le osservazioni presentate dalle varie Province nel corso degli incontri tenuti in sede UPI, e con lo stesso gestore ACI, ove è emersa la necessità di un comportamento uniforme a livello nazionale al fine di evitare contestazioni sulla competenza d'imposta tra province che adottano disposizioni regolamentari diverse;

**vista** la nota n. 789/19 del 22/03/2019 qui allegata che riassume le considerazioni riportate in premessa e con cui l'ACI sollecita nuovamente un intervento definitivo del MEF sull'argomento, che non lasci dubbi interpretativi generando le citate criticità;

**vista** pertanto la necessità, in attesa della decisione del Ministero delle Finanze che renda espliciti i criteri impositivi da adottare in presenza di locazione finanziaria di veicoli usati, di **disapplicare** il comma 7 dell'art. 2 del vigente REGOLAMENTO PROVINCIALE IPT adottato con delibera di Consiglio n° 6 del 25 maggio 2020;

**visto** l'art.1, commi 55 e 81, della Legge n° 56/2014 che determina le funzioni e le competenze attribuite al Presidente della Provincia;

**visto** il D. Lgs. 118/2011;

**dato atto che**, con la sottoscrizione della proposta, il Dirigente ne attesta anche la regolarità tecnica ed esprime parere favorevole alla sua approvazione, ai sensi dell'art. 49, del d.lgs. 267/2000;

**considerato** che per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

**considerato** che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal PTPCT 2020/2022, approvato con decreto del Presidente n. 11 del 31/01/2020;

Si propone l'adozione dell'atto nella formulazione che segue:

Salerno, li 24 luglio 2020

Il Dirigente  
*Marina Fronda*

---

### **IL PRESIDENTE**

**Vista** la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

**Visti** i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del dirigente;

**Visto** il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Personale e Finanze

**Visto** il parere del Segretario Generale, di cui all'art. 27, comma 6, dello Statuto dell'Ente, sulla conformità formale dell'atto alle leggi e ai regolamenti;

**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

### **DECRETA**

1. La premessa costituisca parte integrante e sostanziale della presente proposta per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
2. Disapplicare le disposizioni dell'art. 2, comma 7, di cui al vigente REGOLAMENTO PROVINCIALE IPT adottato con delibera di Consiglio n° 6 del 25 maggio 2020, in attesa della decisione interpretativa del Ministero dell'economia e delle finanze sulle modifiche al D.lgs n. 446/97 introdotte dalla legge n. 213/2012 per la parte concernente l'attribuzione dell'imposta nella locazione finanziaria di veicoli usati;
3. Dare atto che rimane ferma la disciplina di cui all'art. 56 comma 1 bis del D. Lgs. 446/1997 che dispone, anche nel caso di leasing, la *destinazione del gettito dell'imposta alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo*;
4. Demandare al Dirigente competente tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione, e la trasmissione del presente provvedimento all'ACI in qualità di gestore dell'imposta;

5. Di trasmettere il presente all'UPI per opportuna conoscenza e per le attività di competenza anche nei confronti del MEF;
6. Dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal PTPCT 2020/2022, approvato con decreto del Presidente n. 11 del 31/01/2020;
7. Dare atto che per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
8. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

*Parere di regolarità tecnica/amministrativa*

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

- Favorevole**
- Contrario**
- Non dovuto**

IL DIRIGENTE  
(Marina Fronda)

Firmato digitalmente

Salerno, lì 24 luglio 2020

*Parere di regolarità contabile*

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

- Favorevole**
- Contrario**
- Non dovuto**

IL DIRIGENTE  
( Marina Fronda )  
Firmato digitalmente

Salerno, lì 24 luglio 2020

*Parere di conformità*

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale)

si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell'istruttoria compiuta dai competenti uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull'atto:

- Favorevole**
- Contrario**
- Non dovuto**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Pasquale Papa)  
Firmato digitalmente

Salerno, lì 29 luglio 2020

Copia conforme al documento informatico custodito presso il Servizio "Supporto agli Organi dell'Ente, Trasparenza e URP", ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. n. 82/2005.

Segue decreto del Presidente della Provincia del 29 luglio 2020, n. 110

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
**(MICHELE STRIANESE)**  
Firmato digitalmente

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(Pasquale Papa)**  
Firmato digitalmente

#### **PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell'art.32, co. 1, L. 18/06/2009 n. 69 e dell'art. 27, co. 8, dello Statuto provinciale e, se previsto, nella sezione "Amministrazione Trasparente", del sito, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. n.267/2000.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(Pasquale Papa)**  
Firmato digitalmente



Automobile Club d'Italia

SERVIZIO GESTIONE PRA

AGC/\*\*

Rif. Prot. E. n°789/19 del 22/03/2019

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE  
FINANZE

Dipartimento delle Finanze

Direzione Legislazione Tributaria e

Federalismo Fiscale

Via dei Normanni 5

00184 ROMA RM

*df.dltff@pce.finanze.it*

e,p.c. Dr. Enrico MINIOTTI  
Dirigente  
Direzione Finanza e Patrimonio  
Città Metropolitana di Torino  
Corso Inghilterra 7  
10138 TORINO TO  
*protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it*

U.P.I. - UNIONE PROVINCE ITALIANE

Piazza Cardelli 4

00184 ROMA RM

*upi@messaggipec.it*

Dr. Marco Vito PEPE

Direttore

Area Metropolitana di Torino

Via Piobesi 4

10135 TORINO TO

*ufficioprovincialetorino@pec.aci.it*

OGGETTO: Imposta provincia di trascrizione (IPT). Regolamento IPT della Città  
Metropolitana di Torino e attribuzione del gettito. Nota di  
precisazione.

Si fa seguito alla PEC prot. n°25535/5.6 del 20 marzo u.s., con la  
quale la Città Metropolitana di Torino ha riproposto a codesta Direzione il quesito  
sulla corretta attribuzione dell'Imposta già proposto con nota prot. n°99574 del  
13/06/2014 (allegata alla citata nota PEC).





La questione attiene alla corretta attribuzione dell'Imposta nella particolare casistica della vendita di veicolo usato e annotazione del leasing finanziario e risale al giugno del 2013, allorché la Città Metropolitana di Torino (allora ancora Provincia) introdusse alcune modifiche al proprio Regolamento IPT, tra cui delle innovazioni di forte impatto tanto che, di comune accordo con il Servizio scrivente, la stessa Provincia decise di non darne attuazione se non dopo l'attento esame di codesta Direzione del MEF.

La Provincia di Torino confermò tali modifiche al proprio Regolamento IPT anche nella successiva versione dello stesso (approvata con delibera del 29 aprile 2014) e, quindi, questo Servizio – pur consapevole dell'obbligo di dare seguito a quanto disposto in tema di IPT dalle singole Amministrazioni Provinciali – ritenne di dover rappresentare a codesta Direzione le problematiche poste dal Regolamento IPT in parola, per un approfondito e preventivo esame.

Pertanto, questo Servizio trasmise a codesta Direzione le note (ALL.1 e 2) prot. n°3765/14 del 11/06/2014 e prot. n°4290/14 del 08/07/2014 (quest'ultima relativa al Regolamento IPT della Provincia di Firenze, la quale aveva introdotto nel proprio Regolamento IPT una disposizione in tema di leasing identica a quella della provincia di Torino), con le quali è stato richiesto autorevole parere.

La disposizione (come detto, identica sia per Torino che per Firenze) dei richiamati Regolamenti IPT, oggetto di richiesta di parere, è la seguente:

*<< Nel caso di locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario del veicolo, l'oggetto dell'imposta è l'annotazione, la destinazione del gettito va alla provincia ove ha la sede legale o residenza il locatario. Qualora la formalità di prima iscrizione o di trascrizione dell'acquisto del veicolo (da parte della società di leasing) sia contestuale all'annotazione del leasing (a favore del locatario) l'imposta è dovuta solo su quest'ultima formalità. >>*

Con la citata nota del 20 marzo u.s., la Città Metropolitana di Torino ha riproposto a codesta Direzione del MEF il quesito formulato nel giugno 2014 e rimasto privo di risposta.

In tale ultima nota PEC la Città Metropolitana di Torino dichiara di aver riscontrato, a fronte dei controlli svolti sulla gestione completa dell'IPT effettuata (gratuitamente ex lege) da questo Ente, che ACI - relativamente alla casistica di acquisti di veicoli usati con contestuale annotazione del leasing - *“destina diversamente il gettito distinguendo arbitrariamente fra veicoli nuovi (immatricolazione) e veicoli usati (trascrizione)”* causando *“un danno diretto alle diverse province (...) non assolutamente avallata dalla norma nazionale o da note interpretative del Ministero”*.



Quanto arbitrariamente (per utilizzare lo stesso avverbio) affermato dalla citata Città Metropolitana viene respinto con forza perché l'operato di ACI è più che corretto e conforme alla posizione assunta dall'Ente sin dal 2014. Né peraltro, al riguardo, il suddetto Ente impositore ha mai formalizzato contestazioni o lamentele.

Questo Servizio aveva infatti prontamente segnalato alla Città Metropolitana di Torino che l'applicazione delle disposizioni innovative del Regolamento IPT in materia di leasing avrebbe comportato una serie di criticità di notevole rilevanza.

Tra le varie eccezioni sollevate da questo Servizio - in ordine alle quali, per evitare stucchevoli ripetizioni, si rimanda a quanto già espresso nella sopra citata nota prot. n°3765/14 del 11/06/2014 - basti rilevare la considerazione che la previsione del Regolamento IPT di Torino, in assenza di una coerente interpretazione a livello nazionale, risulterebbe di improba applicazione, in quanto potenzialmente andrebbe ad invadere la competenza IPT di altre Province, essendo assai frequente il caso in cui la sede legale di una Società di leasing (soggetto a favore della formalità di trasferimento di proprietà del veicolo usato) risulti ubicata in una Provincia diversa da quella di residenza (o della sede legale) del soggetto locatario.

Proprio per tale motivo, questo Servizio aveva sottolineato – in sede di richiesta di parere a codesta Direzione del MEF – l'esigenza di *“s subordinare in via eccezionale l'applicazione delle nuove disposizioni deliberate dalla provincia di Torino sulla gestione dell'Imposta all'espresso avallo da parte di codesta Direzione, competente per materia”*.

Da ultimo, pare anche il caso di rilevare come il Regolamento IPT di Torino contenga altre disposizioni innovative, di cui parimenti questo Servizio aveva sospeso – informando sempre la Provincia di Torino - l'applicazione; tali ulteriori norme non sono state menzionate, nella citata lettera PEC del 20 marzo u.s., dalla Città Metropolitana di Torino.

Pertanto, questo Servizio auspicava e auspica che codesta Direzione addivenga ad una soluzione organica della problematica in argomento, la cui definizione appare oramai non più differibile.

Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE  
F.to digitalmente

ALL.